

**Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. Igiene degli Allevamenti e
Produzioni Zootecniche
Via del Casale de Merode, 8**

NEGOZI E TOLETTE PER ANIMALI

(ESERCIZI DI VENDITA DI ANIMALI DA COMPAGNIA(PETS), ARTICOLI PER ANIMALI E TOLETTE PER PICCOLI ANIMALI)

E' prevista la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentarsi presso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) di Roma Capitale per tutti coloro che intendono avviare :

1. Una attività commerciale di vendita di animali da compagnia e prodotti per animali.
2. Una attività di tolettatura per piccoli animali.

1) ESERCIZI DI VENDITA DI ANIMALI DA COMPAGNIA

Per ciò che attiene ai requisiti di competenza Veterinaria, gli esercizi di vendita animali devono avere un'ideale area per la detenzione degli stessi.

La suddetta area deve avere i seguenti **requisiti minimi** dettati dalla D.G.R. 866/2006:

STRUTTURALI :

- Pareti e pavimento facilmente lavabili e disinfettabili.
- Aerazione, illuminazione e temperatura adeguate alle specie ospitate.
- Deve essere garantita la continua disponibilità di acqua.
- I cani ed i gatti devono avere a disposizione una superficie minima di 1 mq fino a 10 kg di peso e di 1,5 mq oltre i 10 kg di peso e comunque idonea alle esigenze fisiologiche dell'animale, come previsto dall' allegato A dell' Accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003 e dal D.lgs n. 26/2014.
- Tali misure si intendono estese anche a manifestazioni (fiere e mercati) in cui vi è vendita ed esposizione di animali. Gli spazi devono essere riparati dalle intemperie e provvisti di acqua.
- La permanenza degli animali nell'esercizio non deve superare i 30 giorni.
- E' vietata l'esposizione di animali in vetrina esterna.
- La commercializzazione degli animali, regolarmente iscritti all'anagrafe canina, prevede una certificazione sanitaria attestante il buono stato di salute, rilasciata da un Medico Veterinario non più tardi delle 48 ore antecedenti la vendita degli stessi.

GESTIONALI :

- I titolari delle rivendite di animali devono ottemperare a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1 della legge regionale n. 34/97 e devono consegnare all'acquirente tutta la documentazione di scorta dell'animale.
- Deve essere individuato un Medico Veterinario iscritto all'Albo responsabile della gestione sanitaria della rivendita, che comunica al Servizio Veterinario della ASL l'accettazione di tale incarico.
- Il Medico Veterinario deve redigere annualmente un piano sanitario della rivendita, a disposizione degli Organi di Vigilanza.

N.B. Per la detenzione per il commercio di **animali esotici**, dopo la presentazione della SCIA per l'attività di vendita animali, è necessario acquisire anche la specifica Autorizzazione Sanitaria rilasciata dal Sindaco(vedi informazioni su « animali esotici »).

2) TOLETTE :

Per ciò che attiene i requisiti di competenza veterinaria disposti dal Regolamento del Servizio Veterinario del Comune di Roma (Deliberazione n. 1017/1980), I locali per l'attività di tolettatura devono essere costituite, almeno da :

- a) Sala per tolettatura
- b) Sala d'attesa
- c) Servizi igienici

Nella sala per tolettatura il pavimento e le pareti ,fino ad un'altezza di due metri ,devono essere rivestiti con materiale lavabile e disinfettabile. Il pavimento dovrà essere dotato di chiusura sifonata.

Detto locale deve essere dotato di impianti di acqua calda e di adeguate attrezzature, per l'asciugamento e la tosatura degli animali, tenuto sempre in condizioni igieniche atte ad evitare la trasmissione di eventuali malattie.

La sala d'attesa dovrà rispondere ai requisiti indicati dalla D.G.R. 135/2007 per le sale d'attesa degli ambulatori veterinari ovvero:

il pavimento e le pareti fino ad un'altezza di due metri devono essere rivestiti con materiale lavabile e disinfettabile ed i pavimenti devono essere raccordati alle pareti con sagoma curva.